



Comunicato del 27 settembre 2022

L'AGENDA DEI LAVORI DEL 4 E 5 OTTOBRE

- 1) *“Quota 100”: è legittimo il divieto di cumulo con redditi da lavoro dipendente?*
- 2) *Salvataggio pubblico delle banche venete: dubbi sulla tutela dei creditori prevista dal Dl 99/2017*
- 3) *Finanza locale: il Consiglio di Stato censura la norma che consente ai creditori di chiedere gli interessi al termine della procedura di dissesto*
- 4) *È legittima la rideterminazione con il criterio contributivo dei vitalizi ante 2012 degli ex parlamentari?*
- 5) *Giudici di pace: dubbi sul tetto di 72mila euro lordi annui oltre il quale non può andare l'indennità per l'attività svolta*
- 6) *Il Tribunale di Lecce ripropone la censura per l'omessa previsione dell'inutilizzabilità delle prove raccolte dalla polizia giudiziaria durante una perquisizione illegittima*

Queste alcune delle questioni all'esame della Corte costituzionale nell'udienza pubblica del 4 ottobre e nella camera di consiglio del 5 ottobre 2022.

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 27 settembre 2022



UDIENZA PUBBLICA 4 OTTOBRE 2022

CUMULABILITÀ DELLA PENSIONE “QUOTA 100” CON IL REDDITO DA LAVORO – LIMITE QUALITATIVO INERENTE ALL’ATTIVITÀ SVOLTA

Previdenza - Pensioni - Previsione che vieta il cumulo della pensione anticipata "quota 100" con i redditi da lavoro dipendente, qualunque sia il loro ammontare, ma consente di conservare detto trattamento pensionistico qualora i redditi da lavoro autonomo occasionale non superino il limite di 5.000 euro lordi annui.

(R.O. 211/2021)

Il Tribunale di Trento, sezione per le controversie di lavoro, solleva questione di costituzionalità dell’art. 14, comma 3, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26. Il giudice *a quo* denuncia la previsione nella parte in cui vieta il cumulo della pensione anticipata “quota 100” - a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia - con i redditi da lavoro dipendente, qualunque sia il loro ammontare, ma consente di conservare detto trattamento pensionistico qualora i redditi da lavoro autonomo occasionale non superino il limite di 5.000 euro lordi annui, ipotizzando un contrasto con l’art. 3, primo comma, della Costituzione. Secondo la prospettazione del rimettente, sarebbe stata introdotta un’irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento rispetto al prestatore di lavoro autonomo. Il giudice del lavoro, aderendo alla tesi del ricorrente in via principale, rileva che solamente il lavoratore autonomo, purché non superi la suddetta soglia di reddito, conserverebbe il diritto di ricevere i ratei di pensione anticipata, configurando, così, una violazione del principio di uguaglianza formale. Inoltre, afferma il giudice *a quo*, nel contesto normativo attuale, dopo l’introduzione dei contratti di lavoro atipici, la distinzione tra lavoro dipendente e lavoro autonomo è diventata meno nitida, come risulterebbe dalla fattispecie oggetto del giudizio principale. Il giudice *a quo* rammenta infatti che, nel caso di specie, il pensionato ricorrente aveva svolto prestazioni nell’ambito di un rapporto di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità a rispondere alle chiamate, in esecuzione di una tipologia di rapporto di lavoro che, secondo parte della dottrina, neppure potrebbe essere ricondotto nell’alveo della subordinazione. Entro tale contesto il Tribunale di Trento, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 416 del 1999, evidenzia come tra il lavoro dipendente e il lavoro autonomo non sussisterebbero differenze tali da richiedere un diverso trattamento in materia di cumulo.

Norma censurata

D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (1)

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 28 marzo 2019, n. 26.

Art. 14. Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi.

(omissis)



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

(omissis)

UDIENZA PUBBLICA 4 OTTOBRE 2022

DISCIPLINA PER L'AVVIO E LO SVOLGIMENTO DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DI BANCA POPOLARE DI VICENZA E VENETO BANCA

Banche e istituti di credito - Disciplina dell'avvio e dello svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. - Cessione di azienda, nonché di beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco - Esclusione di alcune classi di rapporti dall'ambito della cessione al cessionario (Banca Intesa San Paolo S.p.A.) - Interventi dello Stato - Omessa previsione di una possibilità di ristoro anche per gli azionisti.

(R.O. 179/2021)

Il Tribunale di Firenze – nel corso di un giudizio introdotto dalla parte attrice per contestare la violazione di obblighi informativi riferibili ad investimenti, effettuati tra il 2010 e il 2014, in azioni emesse da Banca Popolare di Vicenza S.p.A. (BPV) e per domandare, nei confronti di Banca Intesa San Paolo S.p.A., cessionaria, il risarcimento dei danni conseguenti - solleva questione di legittimità del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 (Disposizioni urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonché per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.), convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2017, nella sua interezza e, comunque, anche in relazione a singole disposizioni. Il rimettente osserva che il decreto-legge n. 99 del 2017 è stato emanato a seguito della dichiarazione della Banca centrale europea dello stato di dissesto o rischio di dissesto di Veneto Banca S.p.A. e di Banca Popolare di Vicenza S.p.A., per disciplinare la liquidazione coatta amministrativa dei due istituti con le finalità di preservare la continuità dei rapporti di clientela esistenti, di evitare gravi ricadute della crisi sul tessuto economico di insediamento delle due banche, di attenuare gli effetti sulla compagine dei dipendenti, di minimizzare il costo complessivo di soluzione della crisi. Queste finalità, prosegue il rimettente, sono state perseguite, dal decreto-legge censurato, tra l'altro stabilendo la cessione dell'azienda, di suoi singoli rami, nonché di beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco a Banca Intesa San Paolo S.p.A., in base ad un'offerta vincolante dalla stessa presentata nell'ambito di una procedura svolta prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto-legge. L'art. 3 del decreto-legge, nel definire il perimetro della cessione, ha escluso alcune categorie di rapporti tra le quali rientrerebbe, secondo il rimettente, anche la fattispecie oggetto del giudizio *a quo*, da ciò conseguirebbe che parte attrice non potrebbe rivolgersi alla banca cessionaria la quale, convenuta nel giudizio *a quo*, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva. Il rimettente evidenzia, inoltre, che dalla pubblicazione del decreto ministeriale che dispone la liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione e afferma, in punto di rilevanza, che l'eccezione di legittimità tende a sopprimere l'impedimento alla pronuncia sulle domande presentate. Con riguardo alla non manifesta infondatezza il rimettente, in primo luogo, sostiene l'irragionevolezza delle disposizioni del decreto-legge, in particolare degli artt. 4 e 6, nella parte in cui stabiliscono un aiuto di stato per 4,785



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

miliardi complessivi posto a carico dei soggetti in liquidazione contestando in tali determinazioni normative un eccesso di potere legislativo, in quanto l'aiuto di Stato sarebbe dovuto gravare sulla generalità dei cittadini e non su di una categoria limitata di soggetti. Nell'atto di promovimento si lamenta anche la violazione della normativa europea sugli aiuti di Stato, degli artt. 2, 3, 23, 41, 42, 45 e 47 della Costituzione, dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e dell'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il rimettente prosegue sostenendo che il decreto-legge avrebbe disposto, in riferimento al predetto aiuto di stato, difformemente dalle finalità perseguite e, pertanto, sarebbe necessaria la sua integrale caducazione per consentire al Governo di valutare la soluzione più conforme all'interesse perseguito. Il rimettente censura anche le disposizioni del decreto-legge, in particolare l'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), che hanno individuato l'ambito della cessione escludendo alcune classi di rapporti senza prevedere possibilità di ristoro per gli azionisti. A tale riguardo il rimettente sospetta della violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa nonché della lesione della tutela del risparmio ed evoca anche l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Norme censurate

D.L. 25 giugno 2017, n. 99 (1)

Disposizioni urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonché per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 31 luglio 2017, n. 121.

Art. 01. Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15

1. Al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 2, alinea, le parole: "Entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro centoventi giorni";

b) all'articolo 22, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

"2-*ter*. Al fine di assicurare la parità di trattamento nella ripartizione degli oneri, qualora l'Emittente abbia presentato o abbia formalmente comunicato l'intenzione di presentare, a seguito dell'accertamento dei requisiti di accesso, la richiesta di intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 15, il termine di scadenza delle passività di cui al comma 2 del presente articolo dallo stesso emesse che ricada nei sei mesi successivi alla presentazione dell'istanza o della formale comunicazione dell'intenzione di presentarla è prorogato fino al termine dello stesso periodo di sei mesi. La proroga non comporta inadempimento ai sensi di legge o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative ad altri rapporti di cui è parte l'Emittente o una componente del gruppo bancario di cui esso è parte. Alla proroga si applica, in quanto compatibile, il comma 10 del presente articolo. Durante la proroga le passività producono interessi secondo le previsioni contrattuali applicabili".

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la «Banca» o, collettivamente, le «Banche») nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Ai fini del presente decreto per "soggetti sottoposti a liquidazione" si intendono le Banche poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2.

2. Le misure previste dal presente decreto che costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sono adottate a seguito della positiva decisione della Commissione Europea sulla loro compatibilità con la disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze («Ministero»), sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione Europea, sino al termine della procedura, una relazione annuale contenente informazioni dettagliate riguardo agli interventi dello Stato effettuati ai sensi del presente decreto.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Art. 2. Liquidazione coatta amministrativa

1. A seguito dell'adozione della positiva decisione della Commissione Europea di cui all'articolo 1, comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze con uno o più decreti, adottati su proposta della Banca d'Italia, dispone:

- a) la liquidazione coatta amministrativa delle Banche;
- b) la continuazione, ove necessario, dell'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni previste ai sensi del presente decreto; in deroga all'articolo 90, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m. (Testo unico bancario) la continuazione è disposta senza necessità di acquisire autorizzazioni o pareri della Banca d'Italia o del comitato di sorveglianza;
- c) che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3. Con l'offerta il cessionario assume gli impegni ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, identificati nell'offerta stessa;
- d) gli interventi indicati all'articolo 4 a sostegno della cessione di cui all'articolo 3, in conformità all'offerta vincolante di cui alla lettera c).

2. Dopo l'adozione dei decreti di cui al comma 1, l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico bancario è condotto con riferimento ai soli crediti non ceduti ai sensi dell'articolo 3, retrocessi ai sensi dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio della procedura.

3. L'efficacia dei decreti adottati ai sensi del comma 1 decorre, relativamente a quanto previsto in base alle lettere b), c) e d) del medesimo comma, secondo quanto previsto all'articolo 83, comma 1, del Testo unico bancario. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente decreto, alle liquidazioni coatte amministrative di cui al comma 1 si applica la disciplina contenuta nel Testo unico bancario e nelle disposizioni da esso richiamate.

Art. 3. Cessioni

1. I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi. Alla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario. Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile:

- a) le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
- b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;
- c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività.

2. Le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia nel proprio sito internet della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dall'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 58, comma 3, del Testo unico bancario, il cessionario effettua gli adempimenti eventualmente richiesti a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, così come l'indicazione di dati catastali e confini per gli immobili trasferiti, entro 180 giorni dalla pubblicazione nel sito internet. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nei confronti dei debitori ceduti la pubblicazione nel sito internet produce gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile. Non si applicano i termini previsti dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1. Il cessionario non è obbligato solidalmente con il cedente ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Al cessionario si applica l'articolo 47, comma 9, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Quando la cessione ha ad oggetto beni culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio della prelazione, la denuncia prevista dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo è effettuata dal cessionario entro trenta giorni dalla conclusione del contratto di cessione; la condizione sospensiva prevista dall'articolo 61, comma 4, del medesimo decreto legislativo si applica alla sola clausola del contratto di cessione relativa al trasferimento dei beni culturali; non si applica il comma 6 del medesimo articolo. Al contratto di cessione nella parte in cui esso ha ad oggetto il trasferimento di beni immobili, fermo restando che il cessionario subentra nella medesima situazione giuridica del cedente:

- a) non si applicano l'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; l'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52; l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380; l'articolo 36, nella



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

parte in cui prevede il diritto del locatore ceduto di opporsi alla cessione del contratto di locazione da parte del conduttore, per il caso in cui gli immobili siano parte di un'azienda, e l'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

b) non si applicano le ipotesi di nullità di cui agli articoli 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Quando l'immobile ceduto si trova nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, il cessionario presenta domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla conclusione del contratto di cessione;

c) non si applicano le altre ipotesi di nullità previste dalla vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o relativa ai beni culturali e qualsiasi altra normativa nazionale o regionale, comprese le regole dei piani regolatori o del governo del territorio degli enti locali e le pianificazioni di altri enti pubblici che possano incidere sulla conformità dell'immobile alla disciplina in materia urbanistica, edilizia e di tutela dei beni storici e architettonici.

3. Il cessionario è individuato, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, nonché avendo riguardo agli impegni che esso dovrà assumersi ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. Le spese per la procedura selettiva, incluse quelle per la consulenza di esperti in materia finanziaria, contabile, legale, sono a carico del soggetto in liquidazione e possono essere anticipate dal Ministero, il cui credito è prededucibile ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), e dell'articolo 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e s.m. (legge fallimentare). Tali spese possono essere anticipate a valere sulle somme di cui all'articolo 9, comma 1 e sono restituite dal soggetto in liquidazione mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

4. Se la concentrazione che deriva dalla cessione non è disciplinata dal regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, essa si intende autorizzata in deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale.

5. Se la cessione include titoli assistiti da garanzia dello Stato ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, il corrispettivo della garanzia è riconsiderato e, se necessario, rivisto in applicazione dei criteri indicati dall'articolo 6 del citato decreto per tener conto della rischiosità del soggetto garantito. Il cessionario può altresì rinunciare, in tutto o in parte, alla garanzia dello Stato per i titoli da esso acquistati; in questo caso, la garanzia si estingue e, in relazione alla rinuncia, non è dovuto alcun corrispettivo.

Art. 4. Interventi dello Stato

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito con il decreto o i decreti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti:

a) concede la garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sull'adempimento, da parte del soggetto in liquidazione:

i. degli obblighi derivanti dal finanziamento erogato dal cessionario o da società che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa, appartenevano al gruppo bancario di una delle Banche a copertura dello sbilancio di cessione, definito in esito alla *due diligence* di cui al comma 4 e alle retrocessioni di cui al comma 5, lettera a); la garanzia può essere concessa per un importo massimo di euro 5.351 milioni elevabile fino a euro 6.351 milioni a seguito della predetta *due diligence*;

ii. degli obblighi di riacquisto dei crediti indicati dal comma 5, lettera b), per un importo massimo di euro 4.000 milioni;

b) fornisce un supporto finanziario al cessionario di cui all'articolo 3, a fronte del fabbisogno di capitale generato dall'operazione di cessione, per un importo massimo di euro 3.500 milioni;

c) concede la garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sull'adempimento degli obblighi a carico del soggetto in liquidazione derivanti da impegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal soggetto in liquidazione nel contratto di cessione, per un importo massimo pari alla somma tra euro 1.500 milioni e il risultato della differenza tra il valore dei contenziosi pregressi dei soggetti in liquidazione, come indicato negli atti di causa, e il relativo accantonamento a fondo rischi, per un importo massimo di euro 491 milioni;

d) dispone l'erogazione al cessionario di cui all'articolo 3 di risorse a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale in conformità agli impegni assunti dal cessionario necessari ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, per un importo massimo di euro 1.285 milioni.

2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 1 stabilisce che il contratto di cessione preveda che il cessionario anticipi al commissario liquidatore le spese necessarie per il funzionamento della procedura di liquidazione coatta amministrativa, incluse le indennità spettanti agli organi liquidatori; in questo caso, il decreto prevede altresì che il Ministero rimborsi al cessionario quanto anticipato. Il Ministero acquisisce un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa per il rimborso. Il credito derivante dall'anticipo concesso dal cessionario o dal rimborso effettuato dal Ministero è prededucibile ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), e dell'articolo 111-bis della legge fallimentare.

3. Il credito del cessionario derivante dal finanziamento di cui al comma 1, lettera a), punto i., nella misura garantita dallo Stato, e il relativo credito di regresso dello Stato derivante dall'escussione della garanzia sono pagati dopo i crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), e dell'articolo 111-bis della legge fallimentare e prima di



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

ogni altro credito. Per i pagamenti effettuati ai sensi del comma 1, lettera a), punto ii., e lettere b), c) e d), il Ministero acquisisce un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa; il medesimo credito del Ministero e il credito del cessionario di cui all'articolo 3 derivante da violazione, inadempimento o non conformità degli impegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal soggetto in liquidazione e garantiti dallo Stato ai sensi del comma 1, lettera c), sono pagati con preferenza rispetto ai crediti chirografari e dopo i crediti indicati al comma 1, lettera a), punto i.; il medesimo trattamento è riservato alla parte non garantita del credito del cessionario derivante dal finanziamento di cui al comma 1, lettera a), punto i.

4. Entro il termine previsto dal contratto di cessione un collegio di esperti indipendenti effettua una *due diligence* sul compendio ceduto, secondo quanto previsto nel contratto di cessione e applicando i criteri di valutazione ivi previsti, anche ai sensi dell'articolo 1349, primo comma, del codice civile. Il collegio è composto da tre componenti, di cui uno nominato dal Ministero, uno dal cessionario di cui all'articolo 3 ed il terzo, con funzione di Presidente, designato di comune accordo dagli esperti nominati dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. Gli esperti possiedono i requisiti indicati dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito con legge 17 febbraio 2017, n. 15. Ad esito della *due diligence*:

a) il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con decreto, se del caso, l'adeguamento dell'importo dell'intervento nei limiti del comma 1, lettera b);

b) il cessionario di cui all'articolo 3 può restituire o retrocedere al soggetto in liquidazione attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle Banche, entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1. Si applica la lettera a).

5. Il contratto di cessione può prevedere che il cessionario possa, secondo le modalità e i criteri indicati nel contratto medesimo, retrocedere al soggetto in liquidazione:

a) partecipazioni detenute da società che, all'avvio della liquidazione coatta amministrativa, erano controllate da una delle Banche, nonché i crediti di dette società classificati come attività deteriorate;

b) crediti ad alto rischio non classificati come attività deteriorate, entro tre anni dalla cessione.

6. Alle restituzioni e retrocessioni di cui ai commi 4 e 5 si applica l'articolo 3, comma 2.

7. Nel caso di restituzioni e retrocessioni di cui al comma 4, così come nel caso di restituzioni al soggetto in liquidazione in forza di condizioni risolutive della cessione pattuite nel contratto, il soggetto in liquidazione risponde dei debiti e delle passività restituiti o retrocessi, con piena liberazione del cessionario retrocedente anche nei confronti dei creditori e dei terzi.

----- **Art. 5. Cessione di crediti deteriorati**

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto prevede che i commissari liquidatori procedano alla cessione alla Società per la Gestione di Attività - S.G.A. S.p.A. (di seguito anche "SGA") di crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4, unitamente ad eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti alla SGA. Alla cessione non si applica quanto previsto dagli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 3, comma 2.

2. Il corrispettivo è rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA, pari al valore di iscrizione contabile dei beni e dei rapporti giuridici ceduti nel bilancio della SGA, periodicamente adeguato al minore o maggiore valore di realizzo.

3. La SGA amministra i crediti e gli altri beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi del comma 1 con l'obiettivo di massimizzarne il valore, anche in deroga alle disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale di cui all'articolo 108 del Testo unico bancario.

4. La SGA può costituire, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività indicata al comma 3. I patrimoni destinati possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. La deliberazione dell'organo di amministrazione determina i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato. La deliberazione è depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Si applica il secondo comma dell'articolo 2447-*quater* del codice civile. Decorso il termine di cui al secondo comma dell'articolo 2447-*quater* del codice civile ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento del credito indicato al comma 2 e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della SGA e dagli altri patrimoni destinati eventualmente costituiti. Salvo che la deliberazione dell'organo di amministrazione non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione al patrimonio destinato la SGA risponde nei limiti del patrimonio stesso. Si applicano il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2447-*quinquies* del codice civile. I beni e i rapporti compresi nel patrimonio destinato sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della società. Si applica l'articolo 2447-*septies*, commi secondo, terzo e quarto, del codice civile. Il rendiconto separato è redatto in conformità ai principi contabili



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

internazionali. Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, ai patrimoni destinati si applicano le disposizioni del codice civile qui espressamente richiamate.

5. La costituzione dei patrimoni destinati di cui al comma 4 può essere disposta anche con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato per estratto e per notizia nella Gazzetta Ufficiale. In tal caso, la costituzione ha efficacia dal giorno della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale o, se precedente, da quello della pubblicazione effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, primo periodo, come richiamato dal comma 1 e non si applicano gli articoli 2447-*quater*, secondo comma, e 2447-*quinquies*, commi primo e secondo, del codice civile. I patrimoni destinati costituiti con decreto possono essere modificati con deliberazione dell'organo di amministrazione della SGA in conformità a quanto previsto al comma 4.

6. Alla società S.G.A. s.p.a. si applicano le disposizioni di cui agli ultimi due periodi dell'articolo 23-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 6. Misure di ristoro

1. Gli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori *mortis causa* che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle Banche e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti, possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 856, 857, 858, 859, 860 e 861, e successive modificazioni, della medesima legge. Ai fini di cui al periodo precedente si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente more uxorio e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi. Il presente comma si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa.

2. Agli investitori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 del citato articolo 9 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2017.

Art. 7. Disposizioni fiscali

1. Nelle cessioni di cui all'articolo 3 i crediti d'imposta di cui ai commi 55, 56, 56-*bis*, 56-*bis.1* e 56-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono ceduti dal soggetto cedente al soggetto cessionario. Con riferimento all'utilizzo dei predetti crediti d'imposta il soggetto cessionario subentra nei medesimi diritti che spettavano al soggetto cedente.

2. Le cessioni di cui all'articolo 3 si considerano cessione di rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto le cessioni di cui al periodo precedente, nonché le retrocessioni e le restituzioni, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

3. Nelle cessioni di cui all'articolo 3, al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per l'ente-ponte e per l'ente sottoposto a risoluzione dall'articolo 15 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.

4. I componenti positivi derivanti dagli interventi a sostegno delle cessioni di cui all'articolo 4, ivi inclusi quelli indicati al comma 1, lettera d) del medesimo articolo, non concorrono, in quanto esclusi, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta del cessionario. Le spese sostenute dal cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i contributi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), sono comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per la società beneficiaria e la società scissa dai commi 8 e 9 dell'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.

Art. 8. Disposizioni di attuazione

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può dettare misure tecniche di attuazione del presente decreto con uno o più decreti di natura non regolamentare.

Art. 9. Disposizioni finanziarie

1. Le misure di cui al presente decreto sono adottate a valere e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

2. Alla compensazione degli eventuali effetti finanziari derivanti dall'esito della *due diligence* di cui all'articolo 4, comma 4, e dalla retrocessione al soggetto in liquidazione di ulteriori attività, passività o rapporti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera a), si provvede nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al fine della determinazione dello sbilancio di cessione, i commissari liquidatori forniscono al Ministero una situazione patrimoniale in esito alla *due diligence* di cui all'articolo 4, comma 4, successivamente aggiornata al 31 dicembre di ogni anno.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 10. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

UDIENZA PUBBLICA 4 OTTOBRE 2022

ENTI LOCALI DISSESTATI – INESIGIBILITÀ DEGLI ACCESSORI DEI CREDITI SOLO FINO AL TERMINE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE – POSSIBILITÀ PER I CREDITORI DI AGIRE, NEI CONFRONTI DELL'ENTE LOCALE TORNATO *IN BONIS*, PER INTERESSI E ALTRI ACCESSORI MATURATI SUCCESSIVAMENTE ALLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Comuni - Dichiarazione di dissesto - Effetti - Previsione che, dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto dell'organo straordinario di liquidazione, i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria - Denunciata temporaneità del regime di inesigibilità degli accessori del credito.

(R.O. 177/2021)

Il Consiglio di Stato solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 248, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 97, 114 e 118 della Costituzione. La disposizione del TUEL censurata prevede che dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto dell'organo straordinario di liquidazione i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Il rimettente, preliminarmente, esclude di poter aderire all'opzione interpretativa sugli effetti estintivi del pagamento integrale della quota capitale disposto dall'organismo straordinario di liquidazione nella fase di dissesto. Tale lettura non troverebbe riscontro né nel tenore letterale della disposizione né nell'interpretazione ricavabile dalla giurisprudenza costituzionale relativa a previgente ma analoga disposizione, secondo la quale ogni pretesa creditoria rimasta insoluta nella procedura di dissesto torna ad essere esigibile nei confronti dell'ente locale una volta cessato il regime di sospensione temporanea, strumentale all'attività di rilevazione ed estinzione delle passività, a prescindere che vi sia stato o meno l'integrale pagamento



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

della sorte capitale. Il rimettente ritiene che tale principio, elaborato sulla base della giurisprudenza costituzionale richiamata e da ultimo espresso nella sentenza n. 269 del 1998, possa essere rivalutato alla luce della sua anteriorità alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, approvata con legge costituzionale n. 3 del 2001, e degli ulteriori interventi normativi che hanno conformato la disciplina del dissesto. Il rimettente ricorda che con la menzionata riforma costituzionale del 2001 i Comuni hanno visto riconosciuta con pienezza la loro posizione di ente pubblico territoriale di base e dalla ricognizione normativa relativa alla disciplina del dissesto se ne desume che la finalità consista nello stabile risanamento dell'ente locale attraverso la rimozione degli squilibri di bilancio che ne hanno causato il dissesto. Secondo la prospettazione del Consiglio di Stato il regime di inesigibilità solo temporaneo degli accessori del credito, derivante dall'equiparazione sul piano normativo di situazioni ontologicamente diverse, quali il dissesto finanziario degli enti locali e il fallimento dell'imprenditore privato, si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza. L'effetto di tale ingiustificata equiparazione - considerata la differente finalità della disciplina del dissesto rispetto a quella del fallimento - potrebbe compromettere l'obiettivo della stabile rimozione degli squilibri di bilancio che hanno determinato il dissesto dell'ente locale in quanto l'ente, tornato *in bonis*, sarebbe soggetto al credito per interessi maturati dopo la dichiarazione del dissesto rischiando di pregiudicare l'equilibrio raggiunto e di rendere necessario un nuovo intervento straordinario a carico della finanza pubblica. Il rimettente prosegue, inoltre, ritenendo che la disposizione censurata violerebbe, sotto altro profilo, l'art. 3 della Costituzione per l'attribuzione al creditore di una tutela che sembrerebbe eccedere i limiti di un equilibrato bilanciamento delle contrapposte esigenze a base dell'istituto del dissesto. Il regime normativo riservato agli accessori del credito nei confronti dell'ente locale dissestato confliggerebbe anche con il principio di equilibrio dei bilanci pubblici profilandosi il rischio di dissesti in successione, così da compromettere il percorso di ripristino dell'attività ordinaria dell'ente locale una volta rimosse le cause che ne avevano determinato il dissesto. A tale riguardo, prosegue il rimettente, si configurerebbe anche una violazione del principio del buon andamento. Il Consiglio di Stato evidenzia che la disciplina censurata sembrerebbe svuotare di contenuto il riconoscimento costituzionale degli enti locali e del principio del pluralismo autonomistico di cui all'art. 5 della Costituzione. Il rimettente, infine, ravvisa una potenziale contrarietà della norma con gli artt. 114 e 118 della Costituzione per il sacrificio a carico della collettività, di cui il Comune è ente esponenziale, sotto il profilo delle negative ripercussioni, tanto sul piano della continuità delle funzioni amministrative che dei servizi pubblici, a fronte della tutela riconosciuta dalla norma al creditore commerciale. Per il Collegio rimettente la possibilità di rimuovere i prospettati profili di incostituzionalità potrebbe risiedere nel considerare inesigibili in via definitiva, e non solo temporanea, gli accessori del credito nei confronti dell'ente locale, riconoscendo carattere estintivo al pagamento integrale del credito, avvenuto nell'ambito della procedura di dissesto, per sorte capitale e interessi maturati al momento dell'apertura della procedura.

Norma censurata

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 248 - Conseguenze della dichiarazione di dissesto

(omissis)

4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

UDIENZA PUBBLICA 4 OTTOBRE 2022

SOPPRESSIONE DEI REGIMI FISCALI PARTICOLARI PER GLI ASSEGNI VITALIZI SPETTANTI AI MEMBRI DEL PARLAMENTO E RELATIVI CRITERI DI RIDETERMINAZIONE

Previdenza - Assegni vitalizi - Soppressione dei regimi fiscali particolari per gli assegni vitalizi (ora pensioni) degli ex parlamentari - Omessa previsione che queste prestazioni siano disciplinate nel rispetto dei principi generali in materia previdenziale.

Previdenza - Assegni vitalizi - Trattamenti economici dei senatori cessati dal mandato, sia diretti che di reversibilità - Prevista rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, con il metodo contributivo, sia per gli assegni in corso che per quelli di futura erogazione maturati in base alla normativa vigente al 31 dicembre 2011 e per gli anni di mandato svolti fino a tale data.

(R.O. 23/2022)

Il Consiglio di garanzia del Senato della Repubblica solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui, nel sopprimere qualsiasi regime fiscale particolare per gli assegni vitalizi (ora pensioni) degli *ex* parlamentari, non prevede altresì che queste prestazioni siano disciplinate nel rispetto dei principi generali in materia previdenziale, di ragionevolezza e parità di trattamento, in relazione agli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 67, 69 e 117, primo comma, della Costituzione. Il medesimo rimettente solleva, inoltre, questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 1, della delibera del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 6 del 16 ottobre 2018, recante la rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, con il metodo contributivo, sia per gli assegni in corso che per quelli di futura erogazione maturati in base alla normativa vigente al 31 dicembre 2011 e per gli anni di mandato svolti fino a tale data, per contrasto con gli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 67, 69 e 117, primo comma, della Costituzione. Relativamente a tale questione, il giudice *a quo*, ritenendo che il vitalizio sia riconducibile alle indennità parlamentari, delle quali condividerebbe finalità e natura giuridica, assume una violazione della riserva di legge. Sotto altro profilo il Consiglio di garanzia ipotizza una lesione del principio per cui nessuna prestazione personale o patrimoniale può esser imposta per legge e del diritto al rispetto dei propri beni, come declinato dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, poiché l'assegno, una volta entrato nel patrimonio del percettore, non potrebbe essere decurtato in carenza di un'espressa previsione di legge. Peraltro, secondo tale tesi, l'intervento, in relazione ai sacrifici richiesti, sarebbe privo del carattere eccezionale, temporaneo, transeunte e non arbitrario; mancherebbe, d'altro canto, secondo il rimettente, la conformità allo scopo prefissato. Secondo il giudice *a quo*, inoltre, il criterio introdotto con la delibera, oltre a tener conto della sopravvenuta esigenza di contenimento della spesa pubblica, avrebbe dovuto tutelare anche l'interesse dei ricorrenti a subire una riduzione compatibile con l'affidamento al conseguimento di un assegno mensile equo. Tali rilievi, determinerebbero, in base a quanto sostenuto, una violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità nonché uno scostamento dal principio dell'intangibilità dei diritti acquisiti, della certezza e della stabilità dei rapporti giuridici, quale forma di tutela del legittimo affidamento. Entro tale ambito, si verificherebbe anche una lesione del principio di uguaglianza per disparità di trattamento tra senatori cessati dal mandato, impossibilitati ad attenuare



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

l'impatto della portata innovativa della delibera stessa e senatori in carica che potrebbero effettuare una scelta consapevole alla luce del nuovo quadro normativo. Secondo il giudice *a quo*, d'altro canto, la delibera del Senato n. 6 del 2018 sarebbe illegittima per aver irragionevolmente inciso in modo retroattivo sui vitalizi e dunque sulle prerogative parlamentari costituzionalmente garantite a tutela della loro libertà e indipendenza. Infine, oltre a esser lesa la garanzia previdenziale, sarebbe stato violato il principio della capacità contributiva per mancata restituzione di quanto versato a titolo di contributo previdenziale, a seguito della rideterminazione del vitalizio.

Norma censurata

L. 23 dicembre 1994, n. 724

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Art. 26 (Soppressione di regimi fiscali particolari)

1. Sono soppressi i regimi fiscali particolari concernenti:

(*omissis*)

b) gli assegni vitalizi spettanti ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale e dei consigli regionali per la quota parte che non derivi da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali.

(*omissis*)

SENATO DELLA REPUBBLICA - XVIII Legislatura – Deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 6.

OGGETTO: Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata nonché dei trattamenti di reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011.

Seduta del 16 ottobre 2018.

Art. 1 - (Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 gli importi degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità, maturati, sulla base della normativa vigente, alla data del 31 dicembre 2011, sono rideterminati secondo le modalità previste dalla presente deliberazione.

(*omissis*)

CAMERA DI CONSIGLIO 5 OTTOBRE 2022

LIMITE QUANTITATIVO PER LE INDENNITÀ SPETTANTI AL GIUDICE DI PACE

Ordinamento giudiziario - Indennità spettanti al giudice di pace - Previsione che tali indennità non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui - Interpretazione, data dal diritto vivente, secondo la quale non è prevista la corresponsione dell'indennità al giudice di pace per l'attività svolta oltre la soglia.

(R.O. 116/2021)

Il Giudice di pace di Catanzaro solleva questione di costituzionalità dell'art. 11, comma 4-ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), nella parte in cui prevede la non corresponsione delle indennità a quest'ultimo per attività svolta oltre la soglia di euro 72.000 lordi annui, assumendo che tale disposizione, come interpretata dal diritto vivente, presta il fianco a censure di incostituzionalità.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Segnatamente, secondo il giudice *a quo*, la norma nella parte in cui non prevede che l'attività extra-soglia del giudice di pace, sia comunque soggetta a retribuzione, violerebbe il principio della retribuzione proporzionata alla quantità del lavoro svolto, tutelato dall'art. 36 della Costituzione.

Sotto altro profilo, il Giudice di pace sostiene che sarebbe vulnerato anche l'art. 97 della Costituzione, poiché un'interpretazione che proponga di procrastinare il deposito delle sentenze extra-soglia al successivo mese di gennaio, sarebbe certamente contraria al buon andamento dell'amministrazione della giustizia. In altri termini, sostiene il rimettente, sarebbe irrazionale censurare, da un lato, l'eccessiva durata del processo civile e dall'altro, richiedere al giudice condotte dilatorie, solamente perché si è raggiunto il limite massimo di spesa per l'anno in corso.

Norma censurata

L. 21 novembre 1991, n. 374

Istituzione del giudice di pace.

11. Indennità spettanti al giudice di pace

(omissis)

4-ter. Le indennità previste dal presente articolo non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui.

CAMERA DI CONSIGLIO 5 OTTOBRE 2022

PERQUISIZIONI ILLEGITTIME - REGIME DEGLI ESITI PROBATORI

Processo penale - Indagini preliminari - Prove illegittimamente acquisite - Sanzione dell'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di un divieto di legge - Omessa previsione dell'applicazione della sanzione anche alle c.d. "inutilizzabilità derivate", cioè ai risultati degli atti di ricerca o acquisizione della prova, quando compiuti, fuori dei casi in cui la legge lo consenta, in danno di uno dei diritti inviolabili di cui agli artt. 13 e 14 della Costituzione (ord. 16/2022, 17/2022, 18/2022); Perquisizioni operate dalla polizia giudiziaria - Omessa previsione che il decreto di convalida della perquisizione debba essere motivato (ord. 16/2022, 18/2022); Omessa previsione che la nullità del decreto di convalida della perquisizione sia assoluta e rientri tra quelle considerate dall'art. 179, comma 2, cod. proc. pen. (ord. 16/2022, 18/2022); Perquisizioni operate dalla polizia giudiziaria - Omessa previsione che, nel caso in cui il pubblico ministero non provveda a convalidare la perquisizione nei termini di legge, ne divengano inutilizzabili tutti i risultati probatori anche in termini di "inutilizzabilità derivata"(ord. 17/2022).

(R.O. 16/2022, 17/2022 e 18/2022)

Il Tribunale di Lecce, con tre ordinanze (r.o. n. 16, n. 17 e n. 18 del 2022), solleva questioni di legittimità costituzionale dell'art. 191 cod. proc. pen, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 8 della CEDU, nella parte in cui, secondo l'interpretazione predominante nella giurisprudenza di legittimità, considerata diritto vivente, non prevede che la sanzione dell'inutilizzabilità riguardi anche gli esiti probatori degli atti di perquisizione e ispezione domiciliare e personale compiuti dalla polizia giudiziaria fuori dei casi previsti dalla legge, compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato e la possibilità di deporre su tali atti e sui loro risultati. Con le ordinanze r.o. n. 17 e n. 18 del 2022 il giudice rimettente censura in particolare l'art. 191 cod. proc. pen. nella parte in cui



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

non prevede l'inutilizzabilità degli esiti probatori delle perquisizioni e delle ispezioni operate dalla polizia giudiziaria, fuori del caso di flagranza di reato in forza di segnalazioni anonime o confidenziali e su tali basi autorizzate o convalidate dal pubblico ministero, ovvero convalidate dal pubblico ministero senza indicare gli elementi utilizzabili che le legittimavano. Inoltre, il Tribunale di Lecce, con le ordinanze r.o. n. 16 e n. 18 del 2022, dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 13, 14 e 111, sesto comma, della Costituzione, dell'art. 352 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il decreto di convalida della perquisizione debba essere motivato, nonché dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la nullità del decreto di convalida della perquisizione sia assoluta e rientri tra quelle considerate dall'art. 179, comma 2, cod. proc. pen. Con l'ordinanza r.o. n. 17 del 2022 il giudice *a quo* solleva questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 13 e 14 della Costituzione, dell'art. 352 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui il pubblico ministero non convalidi la perquisizione nei termini di legge, tutti i risultati probatori della stessa divengano inutilizzabili, anche in termini di "inutilizzabilità derivata". Riguardo alle sollevate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 191 cod. proc. pen., il Tribunale di Lecce rammenta di aver già più volte sollevato questioni di legittimità costituzionale del diritto vivente formatosi attorno a tale disposizione, questioni non accolte dalla Corte costituzionale sul rilievo che l'ordinamento italiano non recepisce la disciplina della "inutilizzabilità derivata", espressione della cosiddetta "teoria dei frutti dell'albero avvelenato". Il rimettente ritiene di riproporre le questioni sulla base di nuovi argomenti e muove proprio dal tema della cosiddetta "teoria dei frutti dell'albero avvelenato" in quanto, sostiene il rimettente, si rinvencono nell'ordinamento dati testuali che dimostrerebbero che tale istituto, oltre ad essere implicitamente previsto proprio dagli artt. 13 e 14 della Costituzione (la perdita di efficacia ivi prevista, ad avviso del rimettente, non potrebbe che attenere ai risultati di natura probatoria), conosce almeno una esplicita applicazione processuale nell'art. 103 cod. proc. pen., in tema di garanzie delle libertà del difensore.

Norme censurate

Codice di procedura penale

Art. 125. Forme dei provvedimenti del giudice

(*omissis*)

3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità. I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge.

(*omissis*)

Art. 191. Prove illegittimamente acquisite

1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.

2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.

Art. 352. Perquisizioni

1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso.

1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

e ad impedirne l'alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi.

2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.

3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.

4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.
